

46085-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Stefano Mogini - Presidente -
Maria Silvia Giorgi
Riccardo Amoroso
Martino Rosati
Benedetto Paternò Raddusa -Relatore -

Sent. n. sez. 1125
UP 12/10/2021
R.G.N. 16939/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso

la sentenza della Corte di Appello di ~~Salerno~~ del 26 marzo 2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di (omissis) alla pena di euro 200 di multa perché ritenuta colpevole del reato di cui all'art 388, comma 2, cod. pen. per aver impedito, il 30 settembre 2012, al coniuge separato di prendere e tenere con sé il figlio minore così eludendo il disposto del decreto di omologa della relativa

SM

separazione coniugale che un tal diritto riconosceva al padre con riguardo alla predetta data.

2. Propone ricorso il difensore dell'imputato e contesta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131-*bis* cod. pen. considerata la mancanza di una condotta abituale eventualmente ostativa e l'assenza di argomentazioni dirette a sostenere la decisione impugnata; alla erronea valutazione resa nell'escludere l'intervenuta prescrizione, computando un periodo sospensione del relativo termine diverso da quello effettivamente maturato, senza argomentare sul punto; alla mancata risposta ai temi sollevati con l'appello, in particolare in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Con memoria difensiva pervenuta il 16 settembre 2021, la difesa dell'imputato ha ribadito i profili di ritenuta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Posponendo l'ordine dei rilievi, giova esaminare preliminarmente quello addotto per secondo, con il quale si contestano le valutazioni spese in sentenza relativamente al computo del termine utile per ritenere estinto il reato in ragione della prescrizione rivendicata dalla difesa.

Il motivo è manifestamente inconferente già fermandosi al dato della relativa prospettazione, atteso che si indica quale momento di asserita maturazione della prescrizione una data (il 21 aprile 2021) successiva a quella delle decisione in appello (26 marzo 2021): seguendone l'assunto, dunque, la prescrizione non rileverebbe quale vizio della sentenza impugnata, finendo per assumere importanza solo in ipotesi di non manifesta infondatezza dei diversi motivi cui risulta affidato l'odierno ricorso di legittimità (essendo in tesi maturata nelle more tra la decisione di appello e quella odierna).

A ciò si aggiunga che la valutazione resa in sentenza non merita censure, considerato che i periodi di sospensione evocati dalla Corte territoriale (motivati dalla astensione del difensore e da rinvii chiesti nell'interesse dell'imputato, verificati da questa Corte) hanno di fatto differito il momento di maturazione della prescrizione stessa ad epoca anche successiva alla data di definizione dell'odierna fase di legittimità.

3. In ogni caso, i motivi di ricorso diversi da quelli inerenti la prescrizione sono comunque inammissibili.

3.1. Il motivo addotto per primo lo è perchè aspecifico rispetto al fuoco complessivo delle argomentazioni espresse in sentenza a sostegno della ritenuta inapplicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131-*bis* cod. pen.

Le doglianze espresse dalla difesa si riferiscono al profilo della abitudine ostativa, nel caso ritenuta insussistente, e si correlano ad un inconferente riferimento all'intervenuto riconoscimento delle generiche, marcatamente eccentrico al tema in disamina.

Nulla si osserva, per contro, avverso le valutazioni spese dalla Corte territoriale nel valutare la gravità del fatto, letta alla luce delle modalità della condotta ex art. 133, comma 1, n.1, cod. pen., nel caso posta in essere dall'imputata in presenza del figlio minore, tanto da implicare nello stesso un logico quanto evidente coinvolgimento emotivo, rimarcato al fine in sentenza. Argomentazione, questa, che anche autonomamente può legittimare il diniego della causa di non punibilità nel caso rivendicata e che, come detto, diviene insindacabile in assenza di rilievi critici all'uopo mossi da parte della difesa del ricorrente che, nel corpo dell'odierno ricorso, mai si è confrontata con tali valutazioni, assorbenti nell'ottica dello scrutinio che qui interessa.

3.2. Il terzo motivo di ricorso non merita sorte diversa.

Per un verso reitera le doglianze espresse con le altre due censure avuto riguardo alla prescrizione e alla mancata applicazione dell'art 131-bis, in parte qua prospettate sotto il versante del difetto di motivazione, travolte dalle considerazioni sopra esposte.

Per altro verso attinge la motivazione resa in punto di dosimetria sanzionatoria dalla Corte territoriale (che solo apparentemente avrebbe risposto ai motivi di appello sul punto, limitandosi a ribadire le considerazioni operate in primo grado), trascurando tuttavia di mettere in evidenza il tenore dei rilievi adottati con il gravame di merito pretermessi dalla Corte territoriale e l'incisiva decisività degli stessi rispetto alla valutazione da rendere sulla misura della pena irrogata.

4. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021.

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Stefano Mogini

